

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA L.O.D.E.
FIORENTINA**
(livello ottimale d'ambito dell'edilizia residenziale pubblica) ai
sensi dell'art. 6 L.R.T. 77/98

<i>Testo vigente</i>	<i>PROPOSTE DI MODIFICA</i> in grassetto nuovo testo Barrato testo eliminato
<p><i>Art. 1 testo vigente</i> <i>Art. 2 testo vigente</i> <i>Art. 3 testo vigente</i> <i>Art. 4 testo vigente</i> <i>Art. 5 testo vigente</i></p>	<p><i>Art. 1 testo vigente</i> <i>Art. 2 testo vigente</i> <i>Art. 3 testo vigente</i> <i>Art. 4 testo vigente</i> <i>Art. 5 testo vigente</i></p>
<p>Art. 6 – Compiti della Conferenza LODE 6.1 La Conferenza, sulla base degli indirizzi regionali e delle indicazioni dei comuni partecipanti, esercita le seguenti funzioni: 1. costituzione del soggetto gestore e relativi organi, comprese le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei comuni in tali organismi, tenuto conto delle quote di partecipazione di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione. 2. predisposizione dei contratti di servizio che regolano l'affidamento delle attività al gestore stesso; indirizzi e direttive al soggetto gestore, anche tramite i contratti di servizio, in ordine alle competenze stabilite all'art. 5 comma 1 della legge regionale: recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e non; del patrimonio immobiliare comunque affidato al soggetto gestore, interventi di nuove costruzioni; 3. determinazione e verifica degli obiettivi economici e patrimoniali che il gestore deve raggiungere.</p> <p>6.2 Ferme restando le attribuzioni per legge riservate ai comuni e loro organi, la Conferenza nell'interesse dei comuni svolge inoltre funzioni di coordinamento e supporto delle politiche abitative nei confronti</p>	<p>Art. 6 – Compiti della Conferenza LODE 6.1 In ossequio alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti, la Conferenza esercita le seguenti funzioni: A) individua le linee operative comuni in merito alla costituzione del soggetto gestore e relativi organi, comprese le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei comuni in tali organismi, tenuto conto delle quote di partecipazione di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione. B) individua le linee operative comuni in merito ai contenuti del contratto di servizio che disciplina le attività in capo al soggetto gestore, per la cui approvazione e relativa sottoscrizione si rimanda agli organi comunali competenti, secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto delle forme e delle modalità previsti dai rispettivi ordinamenti interni; C) determina, preventivamente all'adozione da parte degli organi competenti dei singoli comuni di atti e regolamenti, le linee operative comuni in merito alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP che la normativa regionale vigente assegna alla competenza dell'Assemblea LODE.</p> <p>6.2 Ferme restando le attribuzioni per legge riservate ai comuni e loro organi, la Conferenza nell'interesse dei comuni svolge inoltre funzioni di coordinamento e supporto delle politiche abitative nei confronti del soggetto gestore e dei comuni convenzionati nelle seguenti materie:</p>

del soggetto gestore e dei comuni convenzionati nelle seguenti materie:

1. monitoraggio della domanda abitativa e programmazione delle risorse disponibili;
2. sviluppo integrato delle politiche abitative sul territorio dell'ambito ottimale e in ambito urbano;
3. programmi di riqualificazione urbana compresi PEEP, PRU, PRUSST;
4. programmi di intervento annuali e pluriennali e loro aggiornamento;
5. individuazione delle aree disponibili per nuovi insediamenti;
6. individuazione e reperimento delle risorse finanziarie per il conseguimento delle finalità di cui ai punti che precedono;
7. programmazione in ordine alle attività di manutenzione;

6.3 La Conferenza può promuovere, mediante accordi di programma, l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici, di programmi e progetti inerenti le sue funzioni, nonché gli ulteriori accordi di programma, intese, protocolli che si renderanno opportuni per il perseguimento delle proprie finalità, anche fungendo da conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione dei relativi atti. In tal caso, al fine di consentire la loro più rapida approvazione i Sindaci o loro delegati informeranno preventivamente i Consigli Comunali degli schemi di accordi e si faranno delegare alla loro approvazione secondo quanto stabilito nei rispettivi statuti comunali.

6.4 Mediante la Conferenza i comuni convenzionati possono esercitare, secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente convenzione, le funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale. I comuni possono affidare delle funzioni anche al soggetto gestore.

6.5 La Conferenza esercita, per conto e nell'interesse dei comuni convenzionati, tutte le funzioni di controllo, verifica e monitoraggio su obiettivi e metodi del soggetto gestore, compresa l'irrogazione delle

1. monitoraggio della domanda abitativa e programmazione delle risorse disponibili;
2. sviluppo integrato delle politiche abitative sul territorio dell'ambito ottimale e in ambito urbano;
3. programmi di riqualificazione urbana **comunque denominati**;
4. programmi di intervento annuali e pluriennali e loro aggiornamento;
5. individuazione delle aree disponibili per nuovi insediamenti;
6. individuazione e reperimento delle risorse finanziarie per il conseguimento delle finalità di cui ai punti che precedono;
7. programmazione in ordine alle attività di manutenzione;

6.3 La Conferenza può promuovere, mediante accordi di programma, l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici, di programmi e progetti inerenti le sue funzioni, nonché gli ulteriori accordi di programma, intese, protocolli che si renderanno opportuni per il perseguimento delle proprie finalità, anche fungendo da conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione dei relativi atti. In tal caso, al fine di consentire la loro più rapida approvazione i Sindaci o loro delegati informeranno preventivamente i Consigli Comunali degli schemi di accordi e si faranno delegare alla loro approvazione secondo quanto stabilito nei rispettivi statuti comunali.

6.4 Mediante la Conferenza i comuni convenzionati possono esercitare, secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente convenzione, le funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale. I comuni possono affidare delle funzioni anche al soggetto gestore.

6.5 La Conferenza esercita, per conto e nell'interesse dei comuni convenzionati, tutte le funzioni di controllo, verifica e monitoraggio su obiettivi e metodi del soggetto gestore, compresa l'irrogazione delle sanzioni previste dai contratti di servizio, **prendendo atto altresì del contenuto dei verbali dell'organismo deputato al controllo analogo congiunto previsto dalla normativa vigente**.

6.6 La Conferenza promuove altresì le funzioni di partecipazione e rappresentanza degli utenti di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale secondo disciplinari stipulati d'intesa tra la conferenza stessa, le formazioni sociali interessate e le associazioni rappresentative dell'utenza.

6.7 La conferenza adotta i provvedimenti necessari ad as-

<p>sanzioni previste dai contratti di servizio.</p> <p>6.6 La Conferenza promuove altresì le funzioni di partecipazione e rappresentanza degli utenti di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale secondo disciplinari stipulati d'intesa tra la conferenza stessa, le formazioni sociali interessate e le associazioni rappresentative dell'utenza.</p> <p>6.7 La conferenza adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il raccordo della propria attività con gli interventi di politica sociale secondo quanto disposto all'art. 4, comma 2 della legge regionale.</p> <p>6.8 Il coordinatore della Conferenza provvede a trasmettere ai comuni convenzionati, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti deliberativi della Conferenza al fine di consentire ai comuni adeguata informazione circa la propria attività.</p> <p>6.9 La Conferenza promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei comuni associati sugli aspetti fondamentali della propria attività. A tal fine essa, in particolare, anche avvalendosi del soggetto gestore:</p> <p>a) attua incontri, anche con i singoli comuni convenzionati, partecipando altresì, a richiesta, a sedute dei relativi Consigli e Giunte;</p> <p>b) divulga e illustra, anche utilizzando il soggetto gestore, la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati.</p> <p>6.10 La Conferenza assicura che il soggetto gestore attui nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994 e successive modificazioni. Al contratto di servizio che disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività del gestore è allegata la carta dei servizi.</p>	<p>sicurare il raccordo della propria attività con gli interventi di politica sociale secondo quanto disposto all'art. 4, comma 2 della legge regionale.</p> <p>6.8 Il coordinatore della Conferenza provvede a trasmettere ai comuni convenzionati, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti deliberativi della Conferenza al fine di consentire ai comuni adeguata informazione circa la propria attività.</p> <p>6.9 La Conferenza promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei comuni associati sugli aspetti fondamentali della propria attività. A tal fine essa, in particolare, anche avvalendosi del soggetto gestore:</p> <p>a) attua incontri, anche con i singoli comuni convenzionati, partecipando altresì, a richiesta, a sedute dei relativi Consigli e Giunte;</p> <p>b) divulga e illustra, anche utilizzando il soggetto gestore, la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati.</p> <p>6.10 La Conferenza assicura che il soggetto gestore attui nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994 e successive modificazioni. Al contratto di servizio che disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività del gestore è allegata la carta dei servizi.</p> <p>6.11 Il contratto di servizio disciplina, inoltre, l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei comuni convenzionati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.</p> <p>6.12 La Conferenza può conferire incarichi esterni ed avvalersi degli uffici dei comuni convenzionati nonché dell'organizzazione del soggetto gestore.</p>
---	---

<p>6.11 Il contratto di servizio disciplina, inoltre, l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei comuni convenzionati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.</p> <p>6.12 La Conferenza può conferire incarichi esterni ed avvalersi degli uffici dei comuni convenzionati nonché dell'organizzazione del soggetto gestore.</p>	
<p>Art. 7 – Costituzione dell'Ufficio comune di supporto</p> <p>7.1 Per lo svolgimento delle attività stabilite all'art. 6 la Conferenza si potrà avvalere di un proprio ufficio di supporto costituito quale ufficio comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ed operante con personale distaccato dagli enti convenzionati.</p> <p>7.2 In caso di istituzione dell'Ufficio comune viene definita la dotazione organica dello stesso e costituito un fondo per le spese. Il relativo costo è ripartito tra i comuni convenzionati in ragione delle quote di partecipazione alla Conferenza previste all'art. 4 e all'allegata tabella A.</p> <p>7.3 L'ufficio comune amministra anche i fondi necessari per il funzionamento della Conferenza.</p>	<p>Art. 7 – Costituzione dell'ufficio comune di supporto</p> <p>7.1 Per lo svolgimento delle attività stabilite all'art. 6 la Conferenza si potrà avvalere di un proprio ufficio di supporto costituito quale ufficio comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ed operante con personale distaccato dagli enti convenzionati, operativo presso il Comune di Firenze.</p>
<p><i>Art. 8 testo vigente</i> <i>Art. 9 testo vigente</i></p>	<p><i>Art. 8 testo vigente</i> <i>Art. 9 testo vigente</i></p>